



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

Prot. n° 2484

Serrapetrona, li 15/04/2024

Spett.le **Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c.

Spett.le **Regione Marche**

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile  
Direzione Ambiente e risorse idriche  
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

PEC: [regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

**OGGETTO:** [ID: 8810] (V00954) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Parco Eolico "Energia Monte San Pacifico" costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,0 MW, depotenziata a 5,14 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 36,0 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC). Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

**INVIO OSSERVAZIONI PER NUOVA CONSULTAZIONE.**

In riferimento alla pratica citata in oggetto, così come previsto dall'avviso Cod. MASE-2024-0017636 del 05/04/2024, la sottoscritta Silvia Pinzi, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Serrapetrona (MC), ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, presenta le seguenti osservazioni sul progetto integrato e ripubblicato per nuova consultazione.

**1)** Si rileva che, **in merito alla DGR della Regione Marche 23 luglio 2007, n. 829** avente ad oggetto *“Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento di impianti eolici del territorio marchigiano”*, **la stessa non viene rispettata per i seguenti motivi:**

- al paragrafo **2.2.1:** viene specificato che **sono vietate installazione eoliche di grande taglia** nelle Aree Boscate come definite all'art. 2 comma 1 lettera e) della LR n. 6/2005 “Legge forestale regionale”; il proponente, nelle integrazioni prodotte per controdedurre a tale aspetto evidenziato da questo Comune in fase di presentazione delle prime osservazioni, controdeduce che da analisi effettuata sulle cartografie ufficiali non risultano boschi e che comunque è stata avviata un monitoraggio per approfondire una verifica qualitativa e quantitativa; tale controdeduzione si ritiene



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

non sia pertinente in quanto, in primo luogo, in base alla suddetta Legge Regionale, va considerata area boscata quella che risulta sul posto e non quella riportata nelle cartografie le quali potrebbero essere errate e/o non aggiornate dato che le aree boscate si espandono continuamente in modo naturale ed in secondo luogo il monitoraggio sopra citato non è stato concluso dal proponente, come ammesso dallo stesso e quindi lo stesso non può affermare a priori che non ci sono aree boscate; quindi, considerato che, da quanto desumibile dalle foto restituite da Google Earth, parte dell'impianto eolico, comprese anche il sorvolo delle pale e anche le piazzole da realizzare per il montaggio delle torri, ricadono in aree boscate, così come definite dalla suddetta L.R., **si ribadisce di ritenere che l'impianto stesso non possa essere realizzato;**

- al paragrafo **2.2.1:** viene specificato che nelle Aree Critiche, per le installazioni eoliche, è obbligatorio che il proponente conduca un monitoraggio di almeno 1 anno per lo studio della fauna, l'analisi di eventuali impatti e della presenza di colonie di chiropteri; si evidenzia che parte dell'impianto eolico ricade in Aree Critiche, quali rotte migratorie, zone di nidificazione e caccia dei rapaci, valichi montani, corridoi importanti per l'avifauna e area ZPS; il proponente, nelle integrazioni prodotte per controdedurre a tale aspetto evidenziato da questo Comune in fase di presentazione delle prime osservazioni, controdeduce che tale monitoraggio è stato avviato e quindi non è concluso; pertanto si ribadisce di ritenere che il **progetto non sia completo sotto questo aspetto ambientale;**

- al paragrafo **2.2.2:** viene specificato che i dati anemometrici **devono essere acquisiti con torre anemometrica** con determinate caratteristiche tecniche, con certificato di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine periodo di acquisizione e i dati acquisiti devono essere forniti con un calendario dettagliato; tale aspetto è stato evidenziato da questo Comune in fase di presentazione delle prime osservazioni evidenziando altresì che i dati anemometrici non sono stati acquisiti da una torre anemometrica ma da un macchinario con sistema LIDAR (Light Detection and Ranging); il proponente ha controdedotto che tale macchinario con sistema LIDAR sia conforme a quanto richiesto nella suddetta DGR Regionale, ma questo Comune ritiene che questa conformità debba essere accertata e data dalla Regione Marche la quale dovrà chiarire se tale tecnologia sia compatibile con quella richiesta dalla propria DGR, se l'apparecchiatura abbia la certificazione di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine periodo di acquisizione e se è stato debitamente redatto il suddetto calendario dettagliato;

- al paragrafo **2.2.3.:** viene specificato che la densità volumetrica di energia annua unitaria debba essere maggiore o uguale a  $0,18 \text{ kWh/m}^3$ ; tale aspetto è stato evidenziato da questo Comune in fase di presentazione delle prime osservazioni evidenziando altresì che dai dati indicati nel progetto si deduce che tale valore è pari a  $0,14 \text{ kWh/m}^3$ ; il proponente ha controdedotto che effettivamente il valore  $0,18 \text{ kWh/m}^3$  non viene raggiunto confermando con ciò quanto osservato dal Comune; inoltre il proponente ha fatto presente che la DGR 829/2007 non viene citata dal successivo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR2020) facendo intendere che la DGR stessa non sia più da tenere in considerazione; quest'ultima affermazione si ritiene non condivisibile in quanto, lo stesso proponente, fa presente che la DGR è citata nel PEAR2020 per l'aspetto del rispetto dei requisiti anemologici e quindi, questo Comune, ritiene che ciò sia la conferma che la DGR non è stata abrogata facendo ritenere altresì che tutte le prescrizioni normative, se non annullate e/o in contrasto con altre normative sopraggiunte, siano da rispettare; pertanto questo Comune ribadisce di ritenere che **l'impianto stesso, per questa carenza, non possa essere realizzato;**

- al paragrafo **2.2.4:** viene specificato che la distanza trasversale fra aerogeneratori deve essere minimo 3 diametri di rotore misurata in direzione ortogonale al vento prevalente, mentre la distanza longitudinale tra file deve essere minimo 6 diametri di rotore misurata in direzione parallela al



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

vento prevalente; la mancanza di un elaborato dettagliato di tutte gli elementi di valutazione (quote, direzione del vento prevalente etc.) **non permette di verificare il rispetto di questo requisito ambientale**; il proponente non ha controdedotto a tale osservazione evidenziata da questo Comune in fase di presentazione delle prime osservazioni e quindi in questa sede viene riproposta da questo Ente la stessa osservazione;

- al paragrafo **2.2.5**: viene specificata la **distanza minima di 200 metri** di ogni turbina dagli edifici non residenziali, specificando che se non viene rispettata tale distanza va fatta una verifica di compatibilità acustica; entro tale distanza dalla torre n. 5 esiste un rifugio di proprietà regionale; il proponente controdeduce a tale osservazione evidenziata da questo Comune in fase di presentazione delle prime osservazioni, facendo presente che per il rifugio non ha effettuato la verifica di compatibilità acustica in quanto l'edificio non è da considerarsi come un "*ricettore sensibile*" in quanto nulla fa pensare ad una occupazione continuativa e non è neanche adibito ad abitazione; questo Comune ritiene che tali controdeduzioni non siano corrette in quanto i 200 metri non sono riferiti alle abitazioni ma agli edifici non residenziali come quello in esame e che non si possa sostenere che il rifugio in futuro non possa avere una occupazione continuativa; infatti non si può escludere che avvenga ciò che è stato fatto a poca distanza da questo rifugio, sul versante opposto del Monte d'Aria, in loc. Manfrica, dove è presente un altro rifugio che è stato dato in gestione ad una associazione per svolgere attività continuativa naturalistica e didattica; pertanto questo Comune ribadisce di ritenere che il progetto contiene, sotto questo punto di vista, una **carenza progettuale che non garantisce l'aspetto della sicurezza**;

- al paragrafo **2.2.6**: viene specificato che deve essere presentata la copia della **domanda di allaccio** alla rete elettrica nazionale; il proponente, nelle controdeduzioni, ha correttamente dimostrato che **tale documentazione è presente**; inoltre allo stesso paragrafo della DGR viene altresì specificato che nel progetto devono essere presenti gli **accordi con i proprietari delle aree** pubbliche e private e la specificazione delle aree su cui si rende necessario chiedere il diritto di servitù; **tale documentazione è assente nel progetto** ed il proponente controdeduce specificando che gli accordi con i proprietari verranno trattati in fase di Autorizzazione Unica e non già in quella della VIA; **questo Comune comunque evidenzia che rimane il mancato rispetto di quest'ultimo aspetto nei confronti di questo paragrafo della DGR**; infine in questo paragrafo viene specificato che prima della presentazione del progetto ne debba essere data **pubblicità** nei Comuni interessati, anche mediante convegni pubblici ed incontri tematici con gli enti pubblici e con le associazioni ambientaliste e di categoria; **tale attività preventiva non è stata mai effettuata dal proponente**;

2) Si rileva che in merito al **quadro economico dell'opera**, lo stesso sia scarsamente approfondito rispetto ad alcuni costi quali: adeguamento della viabilità dal porto di Ravenna al sito; compensazioni ambientali; indennità di espropri e asservimenti; indennità di occupazione temporanea; ripristino delle interferenze, riparazione delle sedi stradali danneggiate dai trasporti fatti con i mezzi eccezionali di trasporto, spese tecniche e adeguamento con prezzario regionale per le opere di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui il Comune si debba sostituire alla ditta, IVA al 22% sulle opere di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi (tra l'altro tra le ultime integrazioni è stato prodotto il computo metrico delle dismissioni – Tav. FLS-SSV-CMD – dal quale risulta un costo di € 2.000.779,30, oltre IVA, che però non è stato inserito e sommato nel quadro economico generale dell'opera – Tav. FLS-SSV-QE) , spese di rilevazione ante e/o post opera in merito agli studi del vento, rumore, flora, fauna, spese per sondaggi e prove su terreni e materiali, etc...; si ritiene che, considerato che la quantificazione dei costi dell'opera non è realistica e che quindi il proponente non possa valutare la convenienza economica



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

dell'investimento, **il progetto sia da ritenersi gravemente carente sotto questo punto di vista economico**; non si ritiene quindi pertinente la controdeduzione del proponente che tali approfondimenti possano essere effettuati successivamente solo se verranno richiesti dall'Autorità Procedente;

3) si rileva che la relazione geologica, come specificato dallo stesso geologo redattore, è stata redatta con dati utili per un progetto preliminare e si prescrive, per una più completa caratterizzazione, una integrazione di ulteriori prove di rifrazione e scavi; si ritiene quindi che, per quanto indicato dal geologo e considerato che l'opera ricade in zone potenzialmente pericoloso P3, **non ci siano gli elementi per avere la certezza che le condizioni statiche delle torri eoliche siano garantite e quindi neanche la certezza della fattibilità dell'opera**; Inoltre si ritiene utile far presente che nelle adiacenze degli aerogeneratori si trova la cosiddetta "Buca del Terremoto" un cratere di oltre 50 metri di diametro e 30 metri di profondità creatasi a seguito del sisma del 1799, che dimostra la natura carsica del sottosuolo locale il quale è soggetto a sprofondamenti; non si ritiene quindi pertinente la controdeduzione del proponente che tali approfondimenti possano essere effettuati successivamente;

4) si rileva che non è stato redatto uno studio sull'**invarianza idraulica** dovuta alle grandi superfici previste di impermeabilizzare quali platee delle fondazioni delle torri eoliche, asfaltatura delle strade di servizio, edifici tecnologici etc.; si ritiene quindi che sotto questo punto di vista **non è garantita una adeguata salvaguardia ambientale**; Non si ritiene quindi pertinente la controdeduzione del proponente che tali approfondimenti possano essere effettuati successivamente solo se verranno richiesti dall'Autorità Procedente;

5) si rileva che la viabilità viene adeguata anche a ridosso del **Santuario Madonna della Neve** reso inagibile e gravemente danneggiato dal sisma del 2016 senza che venga presa in considerazione questa vulnerabilità del bene storico artistico; si ritiene quindi che **questa carenza progettuale possa compromettere la salvaguardia del suddetto bene**; il proponente non ha controdedotto su tale aspetto;

6) si rileva che negli studi delle **interferenze non sono stati presi in considerazione** gli acquedotti, fognature, linee elettriche etc. che ricadono sul territorio di Serrapetrona; si ritiene quindi che queste **carenze progettuali possano essere influenti sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera**; non si ritengono idonee le controdeduzioni presentate dal proponente le quali specificano come trattare le interferenze in maniera generica, senza un censimento puntuale e senza entrare nel dettaglio delle singole casistiche; inoltre il fatto che non sia stata interessata la SNAM per chiedere un parere sul metanodotto interregionale "Recanati-Foligno" si ritiene una grave carenza per l'aspetto delle interferenze;

7) si rileva che la progettazione sia mancante del piano particellare dei cavidotti interrati e delle altre opere previste ed altresì non viene indicato con quale titolo il proponente intenda entrare in **possesso dell'utilizzo delle aree** oggetto dei lavori (esproprio, servitù, concessione, occupazione temporanea etc); si ritiene che questa **carenza progettuale influisca sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera**; non si ritiene quindi pertinente la controdeduzione del proponente che tali aspetti possano essere affrontati nella fase di Autorizzazione Unica e non già in quella di VIA;



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

8) si rileva che per gli studi effettuati per i **vincoli ambientali**, in particolari per le **aree boscate**, si **fa riferimento solo alle cartografie** per la loro individuazione; si ritiene che ciò sia un errore in quanto le aree boscate vanno considerate nel loro stato di fatto, come specificato al precedente punto 1 e quindi si rende necessario **rivedere tali studi**; per lo stesso motivo sono da rivedere gli studi anche per le aree gravate da usi civici; si rende fondamentale individuare puntualmente le aree da considerare boscate e le aree gravate da usi civici in quanto le stesse sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1, rispettivamente specificato alla lettera g) e alla lettera h) e quindi oggetto di procedura per ottenere l'autorizzazione paesaggistica;

9) si rileva che il piano di **monitoraggio faunistico** è redatto solo facendo riferimento alla metodologia, bibliografia e normativa in vigore ma **non risulta uno studio preventivo sul sito**; si ritiene che questa **carenza progettuale influisca sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera e sulla VIA**; non si ritiene quindi pertinente la controdeduzione del proponente che tali aspetti possano essere approfonditi anche successivamente dato che il monitoraggio è ancora in corso, come ammesso dallo stesso;

10) si rileva che il progetto delle **opere di compensazione** è solo teorico in quanto non entra nel dettaglio e nella quantificazione delle opere da realizzare con elaborati specifici ed inoltre si rileva che tali opere vengano effettuate anche sull'altro impianto eolico esistente a circa 1 Km di distanza sulla proprietà di un'altra ditta esercente non chiarendo a quale titolo; si ritiene che questa **carenza progettuale influisca sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera**; non si ritiene quindi pertinente la controdeduzione del proponente che tali aspetti possano essere definiti anche successivamente a seguito di confronti con gli Enti competenti di riferimento;

11) si sottolinea che non è stata rilevata l'esistenza di un rifugio di proprietà Regionale sito a pochi metri dalla torre n. 5, e quindi **non è stata fatta una adeguata valutazione acustica e di sicurezza** per tale edificio; si ritiene che questa **carenza progettuale influisca sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera**; (vedasi quanto già specificato al precedente punto 1);

12) si rileva che lo **studio di trasportabilità** sul sito delle apparecchiature non sia stato effettuato in modo approfondito, come peraltro ammesso anche dal proponente nelle controdeduzioni specificando che solo successivamente si provvederà ad approfondire tutte le criticità; si ritiene che questa **carenza di verifica preventiva** sia una grave vulnerabilità progettuale che **influisce sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera**;

13) si rileva che lo **studio di gittata massima** raggiunta da una pala in caso di rottura accidentale sia carente di alcune importanti valutazioni; in particolare non è stato evidenziato che dentro il raggio della suddetta gittata ricadono il già citato rifugio regionale, il metanodotto e la relativa centrale di gas metano di proprietà SNAM a servizio del grande gasdotto che collega l'Umbria con le Marche; si sottolinea che in caso di caduta accidentale di una pala sulla centrale SNAM provocherebbe una grande esplosione con danni irreparabili alle persone, agli animali e all'ambiente; si ritiene che tale **carenza progettuale influisca sulla pubblica incolumità e sicurezza dell'ambiente del sito e sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera**; non si ritengono quindi pertinenti e sufficienti le controdeduzioni del proponente in particolare: errata valutazione sulla scarsa probabilità di formazione di ghiaccio sulle pale dato che siamo in ambito montano di oltre 800 metri di altitudine (a cui va sommata l'altezza della torre) dove la formazione



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

di lastre di ghiaccio avviene praticamente in tutte le stagioni invernali; la scarsa probabilità di distacco di parti meccaniche non è sinonimo di annullamento del rischio che in questo caso deve essere raggiunto (magari spostando a distanza di sicurezza la torre) in quanto se la caduta accidentale, seppur remota, dovesse avvenire sopra la stazione SNAM provocherebbe una esplosione; la considerazione che la caduta accidentale di lastre di ghiaccio potrebbe avvenire solo d'inverno quando c'è poca presenza umana in sito non è una giustificazione valida sia per la vita umana che per il rischio di esplosione della stazione della SNAM, gravi fatti che devono essere evitati anche per le remote possibilità;

**14)** si rileva che gli elaborati dei **foto inserimenti sono stati redatti in maniera molto approssimativa** e quindi non utili per comprendere l'effettivo impatto visivo nel contesto ambientale; in particolare i punti di ripresa fotografica sono molto pochi ed in posizione non utile, come ad esempio nel territorio di Serrapetrona dove è stata fatta una sola foto simulazione da dietro una fila di alberi e quindi non si ha alcuna visibilità dell'ambiente circostante; inoltre non è stata effettuata la simulazione dell'impatto visivo notturno dovuto alle luci di posizione delle torri; il proponente non ha effettuato integrazioni per questi aspetti in quanto ritiene che sia stato fatto un corretto studio di impatto visivo; ciò non corrisponde alla realtà dato che nel centro storico di Serrapetrona vi sono dei punti da dove le nuove torri sarebbero ben visibili ma il proponente non ha fatto foto simulazioni da questi punti; né è stato simulato l'impatto visivo con le altre 4 torri eoliche presenti nel limitrofo parco eolico di Monte D'Aria; pertanto questo Comune ribadisce di ritenere che questa **carenza progettuale influisca sulla possibilità di poter effettuare una idonea valutazione di impatto ambientale;**

**15)** si rileva che nonostante tutti gli elaborati siano stati classificati nelle loro copertine come progetto definitivo, in realtà, per tutte le carenze progettuali sopra evidenziate, il progetto presentato sia da considerarsi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e del sopraggiunto D.Lgs. 36/2023, ad un livello di fattibilità tecnica ed economica ma anch'esso con carenze progettuali non tanto per la mancanza di elaborati tecnici ma in quanto gli stessi elaborati sono carenti dal punto di vista tecnico; si ritiene che questa **carenza progettuale influisca sulla possibilità di poter effettuare una idonea valutazione di impatto ambientale e sulla fattibilità tecnica ed economica dell'opera;**

**16)** si rileva che, in considerazione delle suddette carenze progettuali, la VIA non possa avere un esito positivo per il **principio di precauzione** come è successo in passato per un altro progetto di impianto eolico che doveva essere realizzato sullo stesso sito dell'impianto in oggetto dove la Regione Marche si era espressa negativamente (vedi **sentenza del TAR Marche, Ancona, Sez. I, sent. N. 139 del 4 marzo 2019 – ud. del 12 settembre 2018**);

**17)** in conclusione l'impianto eolico proposto, rispetto al contesto dei luoghi ed anche in confronto dell'impianto già esistente (altezza torri 125 metri) dove si crea un "effetto cumulo", è da ritenersi **sproporzionato** (altezza torri 206 metri) e quindi mal si colloca in questo ambito di rilevante valore paesaggistico, storico, culturale e naturalistico, dove, tra l'altro, sono presenti anche aree gravate da usi civici e percorsi storici della via Lauretana e cammini Francescani.



## COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

Si specifica che le suddette **osservazioni hanno per oggetto** i seguenti aspetti:

- Aspetti di carattere generale;
- Aspetti programmatici;
- Aspetti progettuali;
- Aspetti ambientali;
- Altro (*specificare*) \_Sicurezza ed incolumità pubblica

Inoltre si specifica che le suddette osservazioni hanno per oggetto i seguenti **aspetti ambientali**:

- Suolo e sottosuolo;
- Rumore, vibrazioni, radiazioni;
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi);
- Salute pubblica;
- Beni culturali e paesaggio;
- Monitoraggio ambientale;
- Altro (*specificare*) \_Flora e fauna.

Distinti saluti.

Il Sindaco  
Silvia Pinzi\*\*

*\*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/20058 s.m.i. e norme collegate, in quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*